

	<b>CONVENZIONE</b>	
	<b>per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in</b>	
	<b>Valle di Fiemme</b>	
	TRA:	
	la COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME, di seguito	
	Comunità, con sede in Cavalese, via Alberti 4, C.F. 91016130220,	
	rappresentata dal Presidente pro-tempore, il quale interviene ed	
	agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne A.C. n° __ del	
	_____, esecutiva a' sensi di legge, ed i Comuni di:	
	CAPRIANA, con sede in Capriana Piazza Roma n. 2, C.F.	
	82000550226, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale	
	interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne	
	C.C. n° __ del _____ esecutiva a' sensi di legge;	
	CARANO, con sede in Carano via Giovanelli 38, C.F. 00148580228	
	rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce	
	essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° ____ del	
	_____ esecutiva a' sensi di legge;	
	CASTELLO MOLINA DI FIEMME, con sede in Castello di Fiemme via	
	Roma n° 38, C.F. 00128850229, rappresentato dal Sindaco pro-	
	tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente	
	atto con del.ne C.C. n° ____ del _____ esecutiva a' sensi di legge;	
	CAVALESE, con sede in Cavalese via S.Sebastiano, 7, C.F.	
	00270680226 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale	
	interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne	
	C.C. n° ____ del _____ esecutiva a' sensi di legge;	

DAIANO, con sede in Daiano piazza Degasperi 1, C.F. 00145810222

rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce

essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° \_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_ esecutiva a' sensi di legge;

PANCHIA', con sede in Panchià piazza Chiesa, 1, C.F. 82000870228

rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce

essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° \_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_ esecutiva a' sensi di legge;

PREDAZZO, con sede in Predazzo piazza S.S. Filippo e Giacomo, 3,

C.F. 00148590227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale

interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne

C.C. n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva a' sensi di legge;

TESERO, con sede in Tesero via IV Novembre, 29, C.F. 00303060222

rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce

essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° \_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_ esecutiva a' sensi di legge;

VALFLORIANA, con sede in Valfloriana frazione Casatta, C.F.

91001540227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale

interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne

C.C. n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva a' sensi di legge;

VARENA, con sede in Varena via Mercato 16, C.F. 00149160228

rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce

essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° \_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_ esecutiva a' sensi di legge;

ZIANO DI FIEMME, con sede in Ziano P.zza Italia 7 – Ziano, C.F.

0015970222, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale

	interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne	
	C.C. n° ____ del _____, esecutiva a' sensi di legge.	
	Premesso che i Comuni di fiemme hanno da tempo proceduto alla	
	approvazione di identici regolamenti sia per la gestione del servizio	
	rifiuti che per la gestione della tariffa;	
	Ricordato che i Comuni della valle di Fiemme hanno inoltre costituito la	
	Fiemme Servizi spa, società alla quale hanno affidato con contratto di	
	servizio la gestione dell'intero servizio rifiuti che comprende anche la	
	applicazione e riscossione della tariffa;	
	Ricordato che i Comuni di fiemme, al fine di assicurare il	
	mantenimento nel tempo della gestione unitaria del servizio rsu e della	
	relativa tariffa su tutti i Comuni di Fiemme, che viene considerata quale	
	bacino unitario di utenza del servizio, hanno a suo tempo stipulato	
	apposita convenzione tra loro e con il Comprensorio (ora Comunità),	
	convenzione (Rep. 412 del 2.11.2004) che è definitivamente scaduta il	
	giorno 31.10.2014;	
	Preso atto che l'art. 13 bis comma 5 della L.p. 3/2006 e s.m., nello	
	stabilire che tra i servizi pubblici a rete di interesse economico che	
	vanno gestiti in ambiti territoriali ottimali (da individuarsi), prevede al	
	comma 5 che "...per la fase del ciclo rifiuti corrispondente alla raccolta,	
	l'A.T.O. non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da	
	un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo...";	
	Ritenuto quindi necessario mantenere l'attuale assetto unitario del	
	servizio e della tariffa rsu, unitarietà che è anche opportuna per	
	questioni di economicità nella gestione del servizio stesso;	

	Tenuto conto che la documentazione antimafia di cui al Decreto	
	Legislativo 06.09.2011 n° 159 non è richiesta quando contraente con	
	l'Amministrazione è un'altra Amministrazione pubblica;	
	Viste le disposizioni di cui all'art. 40 della L.R. 4.1.1993 n°1 e s.m.;	
	Tra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto	
	segue:	
	<b>Art. 1</b>	
	La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte	
	integrante della presente convenzione e sono destinati	
	all'interpretazione della stessa.	
	<b>Art. 2</b>	
	I Comuni della Valle di Fiemme, ritenuto necessario assicurare anche	
	per il futuro il mantenimento della gestione unitaria del servizio rsu su	
	tutta la valle di Fiemme, che viene considerata quale bacino unitario di	
	utenza del servizio, si impegnano a coordinare tra loro, in modo	
	vincolante, le scelte di propria competenza in merito al Regolamento	
	per la gestione dei rifiuti urbani, al Regolamento per la disciplina della	
	tariffa ed alla politica tariffaria.	
	<b>Art. 3</b>	
	Il coordinamento di cui all'art. 2 viene affidato alla Conferenza dei	
	Sindaci presso la Comunità, che dovrà esaminare ogni proposta di	
	modifica dei regolamenti del servizio e della tariffa, elaborando poi un	
	testo finale che verrà trasmesso a tutti i Comuni per l'adozione.	
	Spetta alla Conferenza dei Sindaci presso la Comunità anche il	
	preventivo esame del piano finanziario annuale per la determinazione	
	4	

della tariffa, predisposto dal soggetto gestore del servizio, che dovrà essere unico per tutta la valle di Fiemme.

La Conferenza dei Sindaci presso la Comunità dovrà quindi elaborare ed approvare la proposta unitaria di determinazione della tariffa, da adottarsi poi da parte dei singoli Comuni.

#### **Art. 4**

Viene affidato alla Comunità il compito di verificare la uniformità del servizio su tutta la valle, affiancandosi ai singoli Comuni per il controllo del rispetto da parte del soggetto gestore del contratto di servizio. Alla Comunità viene affidato altresì un compito propositivo, per il costante miglioramento del servizio.

Per garantire quanto sopra i Comuni e la Comunità si impegnano allo scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie.

#### **Art. 5**

La Comunità accetta gli incarichi di cui agli articoli precedenti, che verranno svolti senza richiesta di alcun compenso.

#### **Art. 6**

La presente convenzione ha la durata di anni cinque, dal 01 aprile 2015 al 31 marzo 2020. Essa si rinnova tacitamente per ulteriori cinque anni, nel caso non ne sia data disdetta da comunicarsi alla Comunità con lettera raccomandata, entro tre mesi dalla scadenza originaria.

Ai fini di cui all'art. 40 della L.R. n°1/1993 e s.m. si conviene che:

-il fine della presente convenzione è l'efficienza, l'efficacia ed economicità della azione amministrativa ottenuta con l'utilizzo coordinato delle esistenti risorse umane.

-la durata è quella di cui sopra.

- i rapporti finanziari sono quelli sopra riportati.

-gli obblighi reciproci sono quelli di cui al presente articolato.

## Art. 7

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si richiamano le leggi vigenti in materia ed in particolare il T.U.L.R.O.C. approvato con DPRReg. 1-2-2005 n°3/L e s.m.

## Art. 8

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico della Comunità.

~~Agli effetti fiscali le parti dichiarano:~~

~~a) che il presente atto è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, in base all'art.16 della Tab.all.B del DPR 26-10-1972 n°642 e s.m., trattandosi di atto scambiato tra enti pubblici locali.~~

~~b) che il presente atto non è soggetto all'imposta di registro a' sensi  
dell'art. 1 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26-4-1986 n° 131 e  
successive modificazioni:.~~

Letto, confermato e sottoscritto con modalità elettronica a'sensi art. 15  
comma 2-bis della L. 241/1990 e s.m.

F.to Il Presidente della Comunità territoriale della val di Fiemme

F.to Il Sindaco del Comune di Capriana

F.to Il Sindaco del Comune di Carano

F.to Il Sindaco del Comune di Castello Molina di Fiemme

[illegible]